

Regolamento per l'Acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi

Adottato Con Deliberazione Consiliare del 27/02/2020

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)	2
Art. 2 (Principi)	2
Art. 3 (Ambito di Applicazione)	2
Art. 4 (Tipologie di Procedura Prevedibili)	2
Art. 5 (Responsabile del Procedimento)	3
Art.6 (Pubblicità e Comunicazioni)	3
Art. 7 (Indagini di Mercato ed Elenchi di Fornitori)	3
Art. 8 (Requisiti degli Operatori Economici)	4
Art. 9 (Scelta del Contraente)	4
Art. 10 (Forme di contratto)	4
Art. 11 (Pagamenti)	5
Art. 12 (Coordinamento Normativo)	5
Art. 13 (Entrata in Vigore e Pubblicità)	5

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

- 1.** Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'acquisizione delle forniture di beni, servizi e lavori di competenza del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza (*d'ora in avanti "Ordine" ovvero "OICS"*) fino ai limiti di importi ivi indicati.
- 2.** Il presente Regolamento è redatto in conformità al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii. (*d'ora in avanti "Codice" ovvero "d.lgs. 50/2016"*) ed alla correlata normativa in tema di affidamento di contratti pubblici.
- 3.** Il presente Regolamento disciplina il ricorso al sistema semplificato delle procedure per affidamenti di importo inferiore a quelli di cui all'art. 35 del Codice, tenuto conto delle specifiche esigenze dell'Ordine.
- 4.** Per ogni previsione non espressamente emarginata dal presente Regolamento, e – in particolare – per le procedure di acquisizione per importi superiori alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, si rimanda espressamente alle disposizioni dello stesso d.lgs. 50/2016.

Art. 2 (Principi)

- 1.** I metodi di acquisizione semplificata, per affidamenti sotto le soglie di cui all'art. 35 del Codice, sono qui adottati per assicurare procedure più snelle, efficaci ed efficienti, nella garanzia dei principi di cui all'art. 97 Cost. e dell'art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" (*d'ora in avanti "L. 241/90"*).
- 2.** Il ricorso alle procedure sotto le soglie di rilevanza comunitaria deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, rotazione, proporzionalità tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi di cui al precedente comma.

Art. 3 (Ambito di Applicazione)

- 1.** Sono attribuibili in economia – nei limiti degli importi indicati nel presente Regolamento, e nel rispetto di quanto previsto dal vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza (*d'ora in avanti "PTPCT"*) ritualmente adottato dall'Ordine – tutti i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi rivolti ad assicurare il corretto funzionamento delle attività dell'Ordine.
- 2.** Il consiglio dell'Ordine, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, per ogni esercizio finanziario, predispone la programmazione della propria attività contrattuale, in relazione alle esigenze prevedibili e allo storico degli anni precedenti.
- 3.** La programmazione di cui al precedente comma può realizzarsi anche con la mera comunicazione delle previsioni di spesa raccolte dal Tesoriere ed inserite nel bilancio di previsione.
- 4.** L'autorizzazione della Spesa è effettuata dall'Organo Competente.

Art. 4 (Tipologie di Procedura Prevedibili)

- 1.** Fatta salva la possibilità di ricorso alle procedure ordinarie di cui agli articoli 60 e 61 del Codice, le acquisizioni oggetto del presente regolamento sono effettuate, nel rispetto dell'art. 36 commi 1 e 2 del Codice, come di seguito specificato:
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 - b) per affidamenti di importo pari o superiore a 10.000 euro e inferiore a euro 40.000, mediante affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici;
 - c) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici;

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice per le forniture e i servizi, si applicano le disposizioni del Codice;

2. Gli operatori economici di cui ai precedenti punti da a) a d) sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite la formazione di appositi elenchi, nel rispetto di un criterio di rotazione.
3. Per lo svolgimento delle procedure da a) a d) di cui al comma 1 si può procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, come – ad esempio – il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni Gestito da CONSIP S.p.A. (*d'ora in avanti MePa*).
4. Non è ammesso il frazionamento artificioso di lavori/forniture/servizi al fine di ricondurli ad una entità che ne consenta l'inquadramento nell'ambito delle acquisizioni in economia di cui al presente Regolamento.

Art. 5 (Responsabile del Procedimento)

1. Per ogni singola acquisizione di lavori, forniture e servizi deve essere individuato un Responsabile Unico del Procedimento (*d'ora in avanti RUP*), nominato ai sensi della L. 241/90, al quale competono le funzioni e i compiti disciplinati dall'articolo 31 del Codice.
2. Il RUP è, di norma, anche Direttore dell'esecuzione del Contratto, secondo il disposto di cui all'articolo 111 comma 2 del Codice.
3. Il RUP viene nominato di volta in volta dal Consiglio dell'Ordine, su proposta del Presidente, tra il personale dipendente dell'Ordine ovvero tra i Consiglieri stessi.
4. Nel caso di Lavori o contratti complessi il Consiglio dell'Ordine può deliberare per il RUP gli incentivi previsti dall'art. 113 del Codice.
5. L'Ordine, nel caso in cui il proprio organico presenti carenze o in esso non sia compreso un soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie per svolgere i compiti del RUP, può provvedere, ai sensi dell'articolo 31 comma 11 del Codice, a supportare l'attività dello stesso mediante l'affidamento di incarichi di servizio a soggetti aventi specifiche competenze tecniche, economico-finanziarie, amministrative, organizzative e legali, purché abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa.
6. Ove il RUP non sia espressamente nominato, viene individuato nella figura Presidente del Consiglio dell'Ordine o da persona da egli delegata.

Art.6 (Pubblicità e Comunicazioni)

1. Ogni acquisizione contrattuale deve prevedere apposita registrazione attraverso i sistemi informatizzati dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (*d'ora in avanti ANAC*) per l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (*d'ora in avanti CIG*) e, ove previsto, per l'attribuzione del Codice Unico di Progetto (*d'ora in avanti CUP*) presso il Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (*d'ora in avanti MIP*).
2. I codici di cui al precedente comma dovranno essere riportati sulla tutta la documentazione contrattuale, amministrativa, e contabile, inerente all'acquisizione.
3. Per ogni procedura di acquisizione e, nei casi previsti dal Codice, per ogni atto procedimentale ad essa collegata, dovrà essere prevista adeguata pubblicazione sul sito web dell'Ordine, nonché previste le necessarie comunicazioni ai soggetti interessati, nel rispetto di quanto previsto nello stesso d.lgs. 50/2016 e nel PTPCT.

Art. 7 (Indagini di Mercato ed Elenchi di Fornitori)

1. Nelle procedure di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), vengono preferibilmente svolte dall'Ordine idonee indagini preliminari, semplicemente esplorative del mercato, volte a identificare la platea dei potenziali affidatari, anche attraverso esplorazione dei mercati elettronici come il MePa.
2. Nelle acquisizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), il RUP procede ad adeguata indagine di mercato, anche attraverso consultazione dei cataloghi elettronici come il MePa, preordinata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le

condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell'affidamento d'interesse. L'Ordine dovrà comunque assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato formalizzandone i risultati secondo quanto previsto all'art. 6 comma 3.

3. L'Ordine si avvale, ai fini dell'espletamento delle procedure di acquisizione di cui all'art. 4 comma 1, di apposita short list di operatori economici, che verrà costituita dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento e pubblicata sul portale web dell'Ordine.

4. Gli operatori economici saranno inseriti nella suddetta short list in relazione alla tipologia di lavoro, servizio o fornitura.

5. La revisione generale della suddetta short list avviene con cadenza almeno annuale. L'aggiornamento può essere operato anche a seguito di richiesta di inclusione di potenziali fornitori e prestatori di servizi e previo riscontro di qualificazione.

6. È possibile, per casi eccezionali e dietro adeguata motivazione, ricorrere anche ad operatori non iscritti alla short list, maggiormente se ciò derivi da esigenze legate alla particolarità ed alla extraterritorialità della prestazione, ovvero a condizioni di esclusività e/o convenzionamenti.

Art. 8 (Requisiti degli Operatori Economici)

1. Gli operatori economici oggetto delle acquisizioni del presente Regolamento devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente e, in particolare, non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

2. I requisiti prescritti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii..

3. L'Ordine può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

Art. 9 (Scelta del Contraente)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95 comma 3 del Codice, nelle acquisizioni di cui all'art. 4 comma 1 lettere c) e d), si procede all'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (*d'ora in avanti OEPV*), in coerenza con quanto disposto all'art. 95 del Codice.

2. Nei casi in cui il criterio di valutazione prescelto sia quello dell'OEPV, la valutazione delle offerte è effettuata da una commissione giudicatrice nominata con deliberazione del Consiglio dell'Ordine, nel rispetto dell'articolo 77 del Codice.

3. Nel caso di adozione del criterio del prezzo più basso, l'esame delle offerte può essere eseguito da un seggio di gara, costituito dal RUP con l'assistenza di uno o più testimoni.

4. Le operazioni di valutazione della Commissione, o del RUP, devono essere verbalizzate e trasmesse al Consiglio per i successivi adempimenti di rito.

Art. 10 (Forme di contratto)

1. La forma del contratto può essere stabilita in relazione alla natura e all'entità dell'affidamento, in particolare:

- a) in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile e dell'art. 33 comma 14 del Codice;
- b) mediante stipula di contratto o disciplinare di incarico per scrittura privata, ovvero in modalità elettronica.

2. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve tra l'altro riportare:

- a) le indicazioni del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale l'Ordine effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.
- b) il CIG e il CUP, ove previsto.

Art. 11 (Pagamenti)

- 1.** I pagamenti sono generalmente disposti entro trenta giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero dalla data di attestazione di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Le disposizioni contrattuali possono prevedere termini di pagamenti specifici a seconda dell'affidamento.
- 2.** I termini di pagamento rimarranno in sospenso:
 - a) in caso di ritardo nel rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva o altro documento equipollente attestante la correttezza contributiva del fornitore da parte dei Competenti Uffici;
 - b) in caso di vizi, anomalie o difformità contrattuali nelle prestazioni;

Art. 12 (Coordinamento Normativo)

- 1.** Le soglie degli importi richiamati all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento si intendono eventualmente automaticamente aggiornate, in relazione alle future nuove disposizioni normative contrastanti che siano adottate dal legislatore.
- 2.** Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si intendono automaticamente modificate e/o abrogate nel caso di sussistenza e/o intervento legislativo che disponga una diversa disciplina e/o regolamentazione della materia e dell'istituto trattato.

Art. 13 (Entrata in Vigore e Pubblicità)

- 1.** Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore alla data della formale approvazione da parte dell'Ordine e sostituiscono la normativa interna precedentemente applicabile.
- 2.** Il presente Regolamento è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.